Sentenza: 12 aprile 2010, n. 131

Materia: professioni

Limiti violati: 117 comma 3 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma 2, artt. 3, 4, 6, e disposizioni connesse della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26; art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27.

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare) e della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare") per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte, accogliendo le doglianze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene che l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto delle disposizioni regionali censurate siano riconducibili propriamente alla materia concorrente delle "professioni", in cui la competenza regionale si esercita relativamente alle professioni già individuate e definite dalla normativa statale.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. La istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

La legislazione statale con l'art. 155-sexies del codice civile, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), ha soltanto accennato alla attività di mediazione familiare, senza prevedere alcuna specifica professione, stabilendo che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il

loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli", ma, a tutt'oggi, non ha introdotto la figura professionale del mediatore familiare, né ha stabilito i requisiti per l'esercizio dell'attività, pertanto la figura professionale del mediatore familiare non é definita né disciplinata in alcuna legge statale.

Le disposizioni impugnate danno una definizione della mediazione familiare, disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono gli specifici requisiti per l'esercizio dell'attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per l'iscrizione in esso; sono inoltre individuati i titoli abilitanti per lo svolgimento in ambito regionale della professione di mediatore familiare, con questo travalicando gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni.